Deliberazione della Giunta Regionale 12 ottobre 2018, n. 17-7682
Applicazione provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni al Comune di Quattordio (AL).

A relazione dell'Assessore Balocco:

Premesso che:

- il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (di seguito PAI), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, obbliga i comuni ad effettuare, attraverso la revisione dei propri strumenti urbanistici, la verifica delle effettive situazioni di dissesto e di rischio idraulico ed idrogeologico presenti sul proprio territorio rispetto a quelle individuate dal PAI medesimo;

- la Regione Piemonte, in considerazione di quanto sopra e della valenza che gli strumenti urbanistici comunali assumono anche in materia di difesa del suolo e di sicurezza del territorio, ha fornito indicazioni ed indirizzi specifici in tal senso, a partire dal 2001, con le DDGR n. 31-3749 del 6.08.2001, n. 45-6656 del 15.07.2002, n. 1-8753 del 18.03.2003, n. 24-242 del 13.06.2005, n. 2-11830 del 28.07.2009, n. 31-1844 del 7.04.2011 e n. 64-7417 del 7.04.2014;

- il Comune di Quattordio non ha ancora completato l'iter di adeguamento al PAI del proprio PRGC, ma sono stati prodotti e condivisi dalla Regione Piemonte, in data 31.01.2011, studi geologici propedeutici alla variante di adeguamento suddetta, nell'ambito del procedimento di valutazione tecnica da parte del Gruppo Interdisciplinare istituito ai sensi delle DD.G.R. 6 agosto 2001 n. 31-3749, 15 luglio 2002 n. 45-6656 e 18 marzo 2003 n. 1-8753.

Dato atto che:

- la cartografia di sintesi dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico (condivisa dalla Regione Piemonte in data 31.01.2011) individua ambiti territoriali che ricadono in classe IIIB ai sensi della Circolare PGR n. 7/LAP/96 e successiva Nota Tecnica Esplicativa del 1999, ovvero in porzioni di territorio edificate per le quali le elevate condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da porre limitazioni all'utilizzo urbanistico e richiedono la realizzazione di opere di riassetto territoriale, in assenza delle quali sono ammessi solo interventi di ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo senza aumento di carico antropico, comunque nel rispetto delle norme sovraordinate del PAI;

- tra gli ambiti in classe IIIB è compresa l'area di C.na Cacciabue del Comune di Quattordio, oggetto di proposta di applicazione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della l.r. 56/1977, collocata nel PSFF ed in prossimità della confluenza di un rio minore nel F.Tanaro.

Dato atto che, come da valutazioni effettuate dal Settore Geologico:

- la norma per la classe IIIB condivisa per l'area in esame non risulta aggiornata, né pienamente cogente a causa della mancata approvazione della variante urbanistica di adeguamento al PAI;

- al fine di una maggiore tutela per la pubblica e privata incolumità si ritiene opportuno adottare provvedimenti cautelari finalizzati a prevenire trasformazioni urbanistiche non congruenti con l'effettivo livello di pericolosità evidenziatosi e porre in essere procedure di rilocalizzazione degli edifici a rischio.

Dato atto inoltre, che:

- l'Amministrazione comunale di Quattordio ha richiesto alla Regione Piemonte con nota n. 15062 del 28 marzo 2018 l'attuazione delle misure di rilocalizzazione degli edifici residenziali esistenti in zone a rischio idrogeologico, tramite l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della L.R. n. 56/1977;

- il Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte (di seguito Settore Geologico) ha condotto i necessari approfondimenti in merito alle problematiche geologiche che caratterizzano l'ambito oggetto di richiesta di rilocalizzazione;

- tali approfondimenti, unitamente alle indicazioni già presenti negli studi geologici prodotti in passato dal Comune di Quattordio, rendono necessari provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione atti a prevenire interventi di trasformazione urbanistica sino all'adeguamento della normativa tecnica di attuazione;

- il Settore Geologico ha richiesto al Comune di Quattordio il parere di competenza ai sensi del 1° comma del citato art. 9 bis con nota n. 28118 del 18/06/2018;

- il Comune di Quattordio in riferimento alla citata nota n. 28118 del 18/06/2018 ha espresso il proprio parere positivo con nota n. 41073 del 13/09/2018;

- le considerazioni del Settore Geologico sono state sintetizzate in un documento tecnico comprensivo delle valutazioni relative all'applicazione dei provvedimenti cautelari.

Ritenuto pertanto di approvare il suddetto documento tecnico che si declina nei seguenti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

- Allegato 1, contenente la relazione relativa all'applicazione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
- Allegato 2, contenente la normativa relativa ai tipi di intervento edilizi e urbanistici ammessi nell'area interessata dai provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis;
- Allegato 3, contenente l'ambito territoriale di applicazione dell'art. 9 bis.

Visti:

- la Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, unanime

delibera

- di applicare i provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione di cui all'art. 9 bis della Legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni alla porzione di territorio per la quale il Comune di Quattordio ha richiesto l'attuazione delle misure di rilocalizzazione degli edifici residenziali esistenti in zone a rischio idrogeologico, così come evidenziato nell'allegato 1 quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di individuare come interventi edilizi ed urbanistici ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari di cui sopra quelli elencati nell'allegato 2 facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di individuare l'ambito territoriale di applicazione dell'art. 9 bis della Legge Regionale 56/1977 così come definito nella cartografia facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 3);

- di assegnare al Settore Geologico il compito di fornire al Comune di Quattordio la necessaria assistenza tecnica preventiva per l'impostazione della necessaria variante di aggiornamento dello strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 9 bis comma 2 della Legge Regionale 56/1977;

- di dare atto che ai sensi del comma 2 dell'art. 9 bis della Legge Regionale 56/1977, i provvedimenti cautelari hanno efficacia sino all'atto di adozione di nuova variante al PRG. Ai sensi del citato comma 2, i provvedimenti cautelari perdono in ogni caso efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico

ALLEGATO 1

Comune di Quattordio (AL)
Applicazione provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni

Relazione

Premessa

Si rileva che l'iter per l'adeguamento al PAI del PRGC del Comune di Quattordio non è ancora stato completato, ma sono stati prodotti e condivisi dalla Regione Piemonte, in data 31.01.2011, gli studi geologici propedeutici alla variante di adeguamento suddetta, nell'ambito del procedimento di valutazione tecnica da parte del Gruppo Interdisciplinare istituito ai sensi delle DD.G.R. 6 agosto 2001 n. 31-3749, 15 luglio 2002 n. 45-6656 e 18 marzo 2003 n. 1-8753.

Strumento urbanistico

Preso atto che gli studi geologici propedeutici alla variante di adeguamento al PAI sono stati condivisi in data 31.01.2011 dalla Regione Piemonte e ritenuti idonei ad aggiornare il quadro del dissesto contenuto nel PAI, in quanto di maggior dettaglio, il nucleo edificato di Cascina Cacciabue ricade in classe IIIB nella versione condivisa della carta di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, ai sensi della Circolare PGR n. 7/LAP/96 e successiva Nota Tecnica Esplicativa del 1999. Tale classe identifica porzioni di territorio edificate per le quali le elevate condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da porre limitazioni all'utilizzo urbanistico e richiedono la realizzazione di opere di riassetto territoriale, in assenza delle quali sono solo ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo, senza aumento di carico antropico, comunque nel rispetto delle norme sovraordinate del PAI.

Applicazione provvedimenti cautelari

Considerato che, successivamente all'avvenuta condivisione del quadro del dissesto sopra ricordata, non è mai stato concluso l'iter intrapreso per la variante al PRGC necessaria al fine di rendere pienamente cogenti le limitazioni all'utilizzo urbanistico evidenziate negli studi geologici condivisi, si ritiene opportuno adottare per tale area provvedimenti cautelari finalizzati a prevenire trasformazioni urbanistiche del territorio non congruenti con il livello di pericolosità evidenziato.

A seguito della richiesta del Comune di Quattordio, pervenuta con nota n.15062 del 28 marzo 2018, di adottare i provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della L.R. n. 56/1977 finalizzati all'attuazione delle misure di rilocalizzazione degli edifici a rischio, il Settore Geologico ha pertanto attivato le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 9 bis della Legge Regionale 56/1977, richiedendo all'Amministrazione Comunale il parere di competenza ai sensi del citato articolo 9 bis con nota prot. n.28118 del 18/06/2018, il cui riscontro positivo è pervenuto dal Comune in data 13/09/2018 con prot. ricezione n. 41073.

Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, si ritiene che l'ambito di applicazione dell'articolo 9 bis della Legge Regionale 56/1977 debba essere applicato alla porzione di territorio perimetrata nella tavola allegata (allegato 3). Si precisa che con la presente relazione si propongono provvedimenti cautelari per le aree edificate la cui pericolosità è documentata. La non inclusione delle restanti porzioni di territorio nel perimetro definito non implica, tuttavia, una dichiarazione di sicurezza delle stesse. Resta nelle prerogative dell'Amministrazione Comunale l'effettuazione di eventuali ulteriori verifiche negli ambiti limitrofi all'area oggetto di perimetrazione.-

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico

ALLEGATO 2

Comune di Quattordio (AL)

Normativa relativa ai tipi di intervento edilizi e urbanistici ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni

Premesso che l'area di Cascina Cacciabue del Comune di Quattordio, oggetto di proposta di applicazione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della l.r. 56/1977, è collocata all'interno delle fasce del PSFF in prossimità della confluenza di un rio minore nel F.Tanaro, che nella versione della carta di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, condivisa in data 31.01.2011 dalla Regione Piemonte, è stata classificata in classe IIIB, ovvero relativa a porzioni di territorio edificate per le quali le elevate condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da porre limitazioni all'utilizzo urbanistico, vengono di seguito indicati, in assenza di adeguamento dello strumento urbanistico e fatte salve le normative tecniche sovraordinate, gli interventi ammessi in tali aree durante la vigenza dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977

Interventi ammessi:

1) Interventi di ripristino delle opere di difesa.
2) Interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico.
3) Relativamente ai fabbricati esistenti sono esclusivamente ammessi, ove coerenti con lo strumento urbanistico vigente:
   a) manutenzione ordinaria;
   b) manutenzione straordinaria sugli edifici esistenti limitatamente al solo rifacimento delle coperture e a integrare i servizi igienico-sanitari;
   c) demolizione senza ricostruzione.

Si specifica che gli interventi edilizi ammessi dal presente allegato valgono per le opere pubbliche e private, sia per gli interventi già autorizzati che per le istanze di trasformazione urbanistica o edilizia ancora da autorizzare e che eventuali interventi in corso di realizzazione dovranno essere sospesi se in contrasto con quelli consentiti dal presente allegato.

Si ricorda, inoltre, che le aree perimetrate ai sensi dell'art. 9 bis della legge regionale 56/1977 dovranno essere inserite nel piano comunale di Protezione Civile che dovrà garantire la tutela della incolumità pubblica e privata. Tale Piano dovrà comunque essere aggiornato a seguito della revisione dello strumento urbanistico ed essere con questo coerente ai sensi del "Codice della Protezione Civile" approvato con D.lgs 31/01/2018, n. 1.-

Comune di Quattordio (AL)
Località Cascina Cacciabue
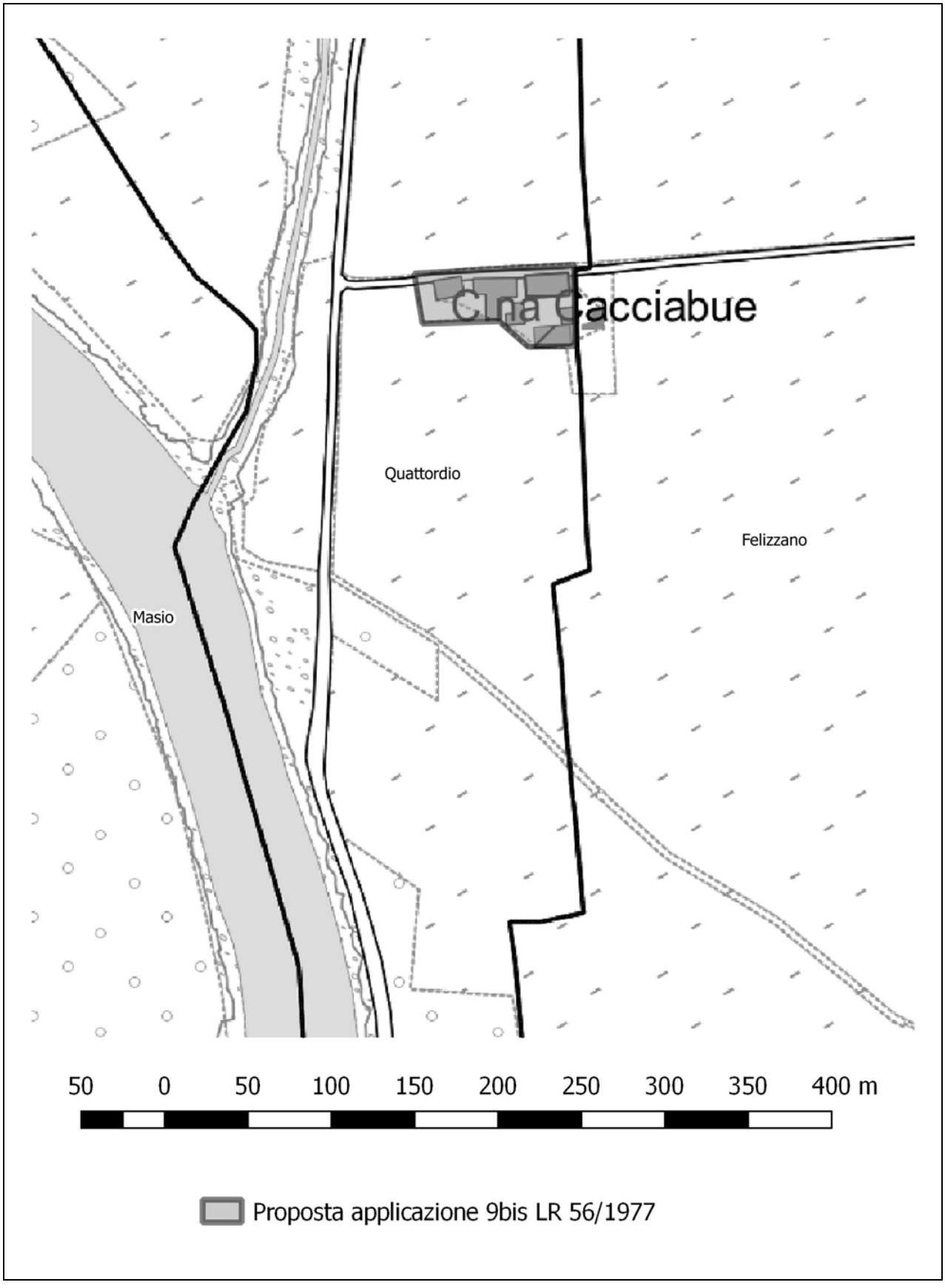
ALLEGATO 3